

Gazzetta ufficiale C 140

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
21 aprile 2021

Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2021/C 140/01 Tassi di cambio dell'euro — 20 aprile 2021 1

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2021/C 140/02 Aggiornamento dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) 2

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2021/C 140/03 Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10197 — CSS/Visana/Zur Rose/medi24/WELL JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾ 7

2021/C 140/04 Notifica preventiva di concentrazione (Case M.10237 — BRIDGEPOINT/INFINIGATE) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾ 9

2021/C 140/05 Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10200 — Blackstone/GIP/Cascade/Signature) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾ 10

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

20 aprile 2021

(2021/C 140/01)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2051	CAD	dollari canadesi	1,5089
JPY	yen giapponesi	130,64	HKD	dollari di Hong Kong	9,3550
DKK	corone danesi	7,4365	NZD	dollari neozelandesi	1,6735
GBP	sterline inglesi	0,86295	SGD	dollari di Singapore	1,6009
SEK	corone svedesi	10,1288	KRW	won sudcoreani	1 342,91
CHF	franchi svizzeri	1,1029	ZAR	rand sudafricani	17,2287
ISK	corone islandesi	151,90	CNY	renminbi Yuan cinese	7,8303
NOK	corone norvegesi	9,9965	HRK	kuna croata	7,5715
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	17 508,48
CZK	corone ceche	25,903	MYR	ringgit malese	4,9596
HUF	fiorini ungheresi	361,11	PHP	peso filippino	58,214
PLN	zloty polacchi	4,5525	RUB	rublo russo	92,2786
RON	leu rumeni	4,9278	THB	baht thailandese	37,690
TRY	lire turche	9,7764	BRL	real brasiliano	6,7117
AUD	dollari australiani	1,5492	MXN	peso messicano	23,9731
			INR	rupia indiana	90,5480

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Aggiornamento dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) ⁽¹⁾

(2021/C 140/02)

La pubblicazione dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) ⁽²⁾, si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione in conformità dell'articolo 39 del codice frontiere Schengen.

Oltre alle pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale, è possibile consultare un aggiornamento periodico sul sito web della Direzione generale della Migrazione e degli affari interni.

ELENCO DEI PERMESSI DI SOGGIORNO RILASCIATI DAGLI STATI MEMBRI

SPAGNA

Sostituisce l'elenco pubblicato nella GU C 77 del 15.3.2014, pag. 4.

1. Permessi di soggiorno rilasciati secondo il modello uniforme

- *Permiso de residencia expedido a nacionales de terceros países* (Permesso di soggiorno rilasciato ai cittadini di paesi terzi)
- Carte rilasciate a partire dal 19 maggio 2020 conformemente al regolamento (UE) 2017/1954; le vecchie carte restano in vigore fino alla loro data di scadenza.

2. Qualsiasi altro documento rilasciato a cittadini di paesi terzi avente valore equivalente a un permesso di soggiorno

- *Tarjeta de extranjeros «régimen comunitario»* (Carta per stranieri «regime comunitario») (rilasciata ai familiari di cittadini dell'Unione europea).
- Carte rilasciate dal 17 maggio 2010 al 2020: rimangono in vigore fino alla loro data di scadenza, con una validità massima di 10 anni.
- Carte rilasciate conformemente al regolamento (UE) 2017/1954 dal 19 maggio 2020.
- *Tarjeta de extranjeros «estudiante»* (Carta per studenti stranieri)
- Carte rilasciate dal 17 maggio 2010 fino al 2020; le vecchie carte rimangono valide fino alla loro data di scadenza.
- Carte rilasciate conformemente al regolamento (UE) 2017/1954 dal 19 maggio 2020.
- *Elenco dei partecipanti a un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea.*
- *I titolari delle seguenti tessere di accreditamento rilasciate dal ministero degli Affari esteri, dell'Unione europea e della cooperazione possono entrare senza visto: (cfr. allegato 20).*

⁽¹⁾ Cfr. l'elenco delle pubblicazioni precedenti alla fine del presente aggiornamento.

⁽²⁾ GU L 77 del 23.3.2016, pag.1.

AUSTRIA

Sostituisce l'elenco pubblicato nella GU C 126 del 12.4.2021, pag. 1.

Permessi di soggiorno ai sensi dell'articolo 2, punto 16, lettera a), del codice frontiere Schengen:

I. Permessi di soggiorno rilasciati secondo il modello uniforme istituito dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio

- Titolo di soggiorno «Prova di stabilimento» in formato ID1 conformemente alle azioni comuni basate sul regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (rilasciato in Austria dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2005).
- Titolo di soggiorno sotto forma di autoadesivo conformemente alle azioni comuni basate sul regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (rilasciato in Austria dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005).
- Titoli di soggiorno «Permesso di stabilimento» (*Niederlassungsbewilligung*), «Familiare» (*Familienangehörige*), «Soggiornante di lungo periodo-UE» (*Daueraufenthalt-EG*), «Soggiornante di lungo periodo - Familiare» (*Daueraufenthalt-Familienangehöriger*) e «Permesso di soggiorno» (*Aufenthaltsbewilligung*) in formato ID1 conformemente alle azioni comuni basate sul regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (rilasciati in Austria dal 1° gennaio 2006).

Alla denominazione del titolo di soggiorno «Permesso di soggiorno» (*Aufenthaltsbewilligung*) occorre aggiungere lo scopo per il quale è rilasciato.

Il titolo di soggiorno rientrante nella categoria «Permesso di soggiorno» (*Aufenthaltsbewilligung*) può essere rilasciato per i seguenti scopi: «ICT» (lavoratore trasferito all'interno della società), «Distacco aziendale», «Lavoro autonomo», «Casi particolari di lavoro dipendente», «Studente», «Volontario nel settore sociale», «Ricongiungimento familiare». I permessi di soggiorno (*Aufenthaltsbewilligung*) a fini di trasferimenti intra-societari («ICT» e «mobile ICT») sono rilasciati dal 1° ottobre 2017. I permessi di soggiorno (*Aufenthaltsbewilligung*) per «Studente» («*Student*»), «Volontario» e «Mobilità-ricercatore» sono rilasciati dal 1° settembre 2018.

Il permesso di soggiorno (*Aufenthaltsbewilligung*) per «Studente universitario» («*Studierender*») è stato rilasciato fino al 31 agosto 2018.

Il permesso di soggiorno rientrante nella categoria «Permesso di stabilimento» (*Niederlassungsbewilligung*) può essere rilasciato senza specificarne la finalità o per i fini seguenti: «Nessuna attività lucrativa» e «A carico». Dal 1° ottobre 2017 i permessi di stabilimento (*Niederlassungsbewilligung*) possono essere rilasciati anche per i seguenti fini: «Ricercatore», «Artista» o «Casi particolari di attività lucrative dipendenti».

I titoli di soggiorno rientranti nella categoria «Permesso di stabilimento» (*Niederlassungsbewilligung*) sono stati rilasciati in Austria fino al 30 giugno 2011 per le categorie «Lavoratori-chiave», «Illimitato» e «Limitato».

I titoli di soggiorno rientranti nella categoria «Soggiorno permanente-UE» (*Daueraufenthalt-EG*) e «Soggiorno permanente- Familiare» (*Daueraufenthalt-Familienangehöriger*) sono stati rilasciati in Austria fino al 31 dicembre 2013.

I permessi di soggiorno (*Aufenthaltsbewilligung*) ai fini dell'articolo 69a della legge in materia di stabilimento e di soggiorno (NAG) sono stati rilasciati in Austria fino al 31 dicembre 2013.

Fino al 30 settembre 2017 i permessi di soggiorno (*Aufenthaltsbewilligung*) sono stati rilasciati anche per i fini «Avvicendamento professionale», «Artista» e «Ricercatore».

- «Carta rossa-bianca-rossa» (*Rot-Weiß-Rot-Karte*), «Carta rossa-bianca-rossa Plus» (*Rot-Weiß-Rot-Karte plus*) e «Carta blu UE» (*Blaue Karte EU*) in formato ID1 conformemente alle azioni comuni basate sul regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (emesse in Austria dal 1° luglio 2011).

- Permessi «Soggiorno permanente-UE» (*Daueraufenthalt- EU*) conformemente alle azioni comuni basate sul regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (emessi in Austria dal 1° gennaio 2014).
- Permessi «Articolo 50 TUE» («Artikel 50 EUV») per i cittadini del Regno Unito e i loro familiari rientranti nell'accordo di recesso (data di emissione: 1° gennaio 2021). Il titolo di soggiorno può recare l'indicazione dello status di soggiornante di lungo periodo (*Daueraufenthaltsrecht*) e/o del rilascio del documento a un familiare (*Familienangehöriger*).
- Permessi «diritto di soggiorno Plus» (*Aufenthaltsberechtigung plus*) ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, o dell'articolo 56, paragrafo 1, della legge sull'asilo pubblicata nella Gazzetta ufficiale federale I, n. 100/2005, in linea con le precedenti disposizioni dell'articolo 41a, paragrafo 9, e dell'articolo 43, paragrafo 3, della legge in materia di stabilimento e di soggiorno (NAG) pubblicata nella Gazzetta ufficiale federale I, n. 38/2011 (rilasciati in Austria dal 1° gennaio 2014).
- Permesso «diritto di soggiorno» (*Aufenthaltsberechtigung*) ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 2, o dell'articolo 56, paragrafo 2, della legge sull'asilo pubblicata nella Gazzetta ufficiale federale I, n. 100/2005, corrispondente al precedente «Permesso di stabilimento» (*Niederlassungsbewilligung*) ai sensi dell'articolo 43, paragrafi 3 e 4, della legge in materia di stabilimento e di soggiorno (NAG) pubblicata nella Gazzetta ufficiale federale I, n. 38/2011 (rilasciato in Austria dal 1° gennaio 2014).
- Permesso «diritto di soggiorno per protezione speciale» (*Aufenthaltsberechtigung aus besonderem Schutz*) ai sensi dell'articolo 57 della legge sull'asilo pubblicata nella Gazzetta ufficiale federale I, n. 100/2005, che continua a dare attuazione, conformemente alla legislazione nazionale, alle disposizioni della direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti. L'antecedente normativo era l'articolo 69a della legge in materia di stabilimento e di soggiorno (NAG) pubblicata nella Gazzetta ufficiale federale I, n. 38/2011. Rilasciato in Austria dal 1° gennaio 2014.
- «*Aufenthaltskarte*»: permesso di soggiorno nell'Unione per un periodo superiore a tre mesi per familiari di un cittadino SEE in virtù della direttiva 2004/38/CE (rilasciato in questo formato dal 1° luglio 2020).
- «*Daueraufenthaltskarte*»: carta di soggiorno con validità permanente rilasciata ai familiari di cittadini del SEE ai sensi della direttiva 2004/38/CE dopo cinque anni di soggiorno legale e continuativo in Austria (rilasciato in questo formato dal 1° luglio 2020).

II. Permessi di soggiorno che, in virtù della direttiva 2004/38/CE, non devono essere rilasciati secondo il modello uniforme (rilasciati in questo formato fino al 30 giugno 2020)

- Permesso di soggiorno nell'Unione per un periodo superiore a tre mesi per familiari di un cittadino SEE in virtù della direttiva 2004/38/CE — non corrispondente al modello standard di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.
- Carta di soggiorno permanente che attesta il diritto di soggiorno permanente nell'Unione per un periodo superiore a tre mesi per familiari di un cittadino SEE in virtù della direttiva 2004/38/CE — non corrispondente al modello standard di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.

Altri documenti che autorizzano il soggiorno o il reingresso in Austria [a norma dell'articolo 2, punto 15, lettera b), del codice frontiere Schengen]

- Documento d'identità in formato tessera munito di fotografia per titolari di privilegi e immunità, di colore rosso, giallo, blu, verde, marrone, grigio e arancione, rilasciato dal ministero federale per l'Europa, l'Integrazione e gli Affari esteri.

- Documento d'identità in formato tessera munito di fotografia per titolari di privilegi e immunità, di colore grigio chiaro, con riferimento alle categorie rosso, arancione, giallo, verde, blu, marrone e grigio, rilasciato dal ministero federale per l'Europa, l'Integrazione e gli Affari esteri.
- «Status di avente diritto all'asilo» a norma dell'articolo 3 della legge sull'asilo del 2005 o disposizioni anteriori — comprovato di norma da un passaporto convenzionale sotto forma di libretto in formato ID 3 (rilasciato in Austria dal 28 agosto 2006) oppure da una carta per persona avente diritto all'asilo a norma dell'articolo 51 bis della legge sull'asilo del 2005 (rilasciata agli stranieri aventi introdotto domanda di protezione internazionale dal 15 novembre 2015 e a cui tale status è stato accordato dal 1° giugno 2016).
- «Status di avente diritto alla protezione sussidiaria» a norma dell'articolo 8 della legge sull'asilo del 2005 o disposizioni anteriori — comprovato di norma da una carta per persona titolare di protezione sussidiaria a norma dell'articolo 52 della legge sull'asilo del 2005.
- Elenco di partecipanti a viaggi scolastici all'interno dell'Unione europea ai sensi della decisione del Consiglio, del 30 novembre 1994, relativa a un'azione comune in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da studenti di paesi terzi residenti in uno Stato membro.
- «Conferma di soggiorno legale ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, punto 5, della legge sulla polizia degli stranieri (Fremdenpolizeigesetz, FPG)»/«domanda di rinnovo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, punto 17a, della FPG» corredata di un documento di viaggio in corso di validità.
- Permesso di lavoro a norma dell'articolo 32 lettera c) della legge sui lavoratori stranieri (*Ausländerbeschäftigungsgesetz*) corredata di visto «D» per lavoratori stagionali in corso di validità o scaduto o ai sensi dell'articolo 22, lettera a) della FPG, rilasciato dall'Austria.
- Permesso di soggiorno di durata illimitata — Rilasciato sotto forma di visto ordinario ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, punto 1, della legge sugli stranieri del 1992 (FrG) (rilasciato dalle autorità nazionali austriache e dagli uffici di rappresentanza all'estero sotto forma di timbro fino al 31 dicembre 1992).
- Permesso di soggiorno sotto forma di autoadesivo verde fino al numero 790 000.
- Permesso di soggiorno sotto forma di autoadesivo verde e bianco a partire dal numero 790 001.
- Permesso di soggiorno sotto forma di autoadesivo conforme all'azione comune 97/11/GAI del Consiglio del 16 dicembre 1996 (GU L 7 del 10.1.1997) relativa a un modello uniforme per i permessi di soggiorno (rilasciato in Austria dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2004).
- «Conferma di diritto di ingresso in Austria ai sensi dell'articolo 24 della legge in materia di stabilimento e di soggiorno (NAG) o dell'articolo 59 della legge sull'asilo» sotto forma di autoadesivo verde e blu.
- «Conferma relativa alla presentazione di domanda a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo di recesso» («Bestätigung über die Antragstellung gemäß Art. 18 Abs. 1 des Abkommens über den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft (Austrittsabkommen)», rilasciata dal 4 gennaio 2021 su carta di sicurezza di formato A4.
- Permesso di lavoro (Beschäftigungsbewilligung) ai sensi della sezione 4c (1) della legge sull'occupazione degli stranieri (*Ausländerbeschäftigungsgesetz*)
- Attestato di esenzione (Befreiungsschein) ai sensi della sezione 4c (2) della legge sull'occupazione degli stranieri (*Ausländerbeschäftigungsgesetz*)

Elenco delle precedenti pubblicazioni

- GU C 247 del 13.10.2006, pag. 1.
GU C 77 del 5.4.2007, pag. 11.
GU C 153 del 6.7.2007, pag. 1.
GU C 164 del 18.7.2007, pag. 45.
GU C 192 del 18.8.2007, pag. 11.
GU C 271 del 14.11.2007, pag. 14.
GU C 57 dell'1.3.2008, pag. 31.
GU C 134 del 31.5.2008, pag. 14.
GU C 207 del 14.8.2008, pag. 12.
GU C 331 del 31.12.2008, pag. 13.
GU C 3 dell'8.1.2009, pag. 5.
GU C 64 del 19.3.2009, pag. 15.
GU C 198 del 22.8.2009, pag. 9.
GU C 239 del 6.10.2009, pag. 2.
GU C 298 dell'8.12.2009, pag. 15.
GU C 308 del 18.12.2009, pag. 20.
GU C 35 del 12.2.2010, pag. 5.
GU C 82 del 30.3.2010, pag. 26.
GU C 103 del 22.4.2010, pag. 8.
GU C 108 del 7.4.2011, pag. 7.
GU C 157 del 27.5.2011, pag. 5.
GU C 201 dell'8.7.2011, pag. 1.
GU C 216 del 22.7.2011, pag. 26.
GU C 283 del 27.9.2011, pag. 7.
GU C 199 del 7.7.2012, pag. 5.
GU C 214 del 20.7.2012, pag. 7.
GU C 298 del 4.10.2012, pag. 4.
GU C 51 del 22.2.2013, pag. 6.
GU C 75 del 14.3.2013, pag. 8.
GU C 77 del 15.3.2014, pag. 4.
GU C 118 del 17.4.2014, pag. 9.
GU C 200 del 28.6.2014, pag. 59.
GU C 304 del 9.9.2014, pag. 3.
GU C 390 del 5.11.2014, pag. 12.
GU C 210 del 26.6.2015, pag. 5.
GU C 286 del 29.8.2015, pag. 3.
GU C 151 del 28.4.2016, pag. 4.
GU C 16 del 18.1.2017, pag. 5.
GU C 69 del 4.3.2017, pag. 6.
GU C 94 del 25.3.2017, pag. 3.
GU C 297 dell'8.9.2017, pag. 3.
GU C 343 del 13.10.2017, pag. 12.
GU C 100 del 16.3.2018, pag. 25.
GU C 144 del 25.4.2018, pag. 8.
GU C 173 del 22.5.2018, pag. 6.
GU C 222 del 26.6.2018, pag. 12.
GU C 248 del 16.7.2018, pag. 4.
GU C 269 del 31.7.2018, pag. 27.
GU C 345 del 27.9.2018, pag. 5.
GU C 27 del 22.1.2019, pag. 8.
GU C 31 del 25.1.2019, pag. 5.
GU C 34 del 28.1.2019, pag. 4.
GU C 46 del 5.2.2019, pag. 5.
GU C 330 del 6.10.2020, pag. 5.
GU C 126 del 12.4.2021, pag. 1.
-

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione**(Caso M.10197 — CSS/Visana/Zur Rose/medi24/WELL JV)****Caso ammissibile alla procedura semplificata****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2021/C 140/03)

1. In data 13 aprile 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- CSS Holding AG («CSS», Svizzera),
- Visana Beteiligungen AG («Visana», Svizzera),
- Zur Rose Group AG («Zur Rose», Svizzera),
- medi24 AG («medi24», Svizzera), controllata da Allianz SE, e
- WELL Gesundheit AG («WELL», Svizzera).

CSS, Visana, Zur Rose e medi24 acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di WELL.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- CSS e le sue controllate forniscono un'assicurazione malattia, un'assicurazione infortuni e un'assicurazione complementare e non vita in Svizzera;
- Visana e le sue controllate offrono un'assicurazione sanitaria obbligatoria, un'assicurazione complementare e non vita e un'assicurazione infortuni in Svizzera;
- Zur Rose opera nel settore delle farmacie per corrispondenza e come mercato per i prodotti sanitari e per la cura della persona parafarmaceutici;
- medi24 è un centro di telemedicina assimilato a un ambulatorio medico secondo l'ordinamento svizzero;
- WELL opererà nello sviluppo e nel funzionamento di una piattaforma medica digitale per il mercato svizzero.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ^(?), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10197 — CSS/Visana/Zur Rose/medi24/WELL JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

Indirizzo email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIO

^(?) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Notifica preventiva di concentrazione
(Case M.10237 — BRIDGEPOINT/INFINIGATE)
Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 140/04)

1. In data 14 aprile 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Bridgepoint Group Limited («Bridgepoint», Regno Unito); e
- Infinigate Holding AG («Infinigate», Svizzera), controllata da H.I.G. Capital L.L.C. («HIG»).

Bridgepoint acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di Infinigate.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Bridgepoint: gruppo internazionale di private equity specializzato negli investimenti in imprese europee di medie dimensioni operanti in un'ampia gamma di settori quali beni di consumo/commercio al dettaglio, servizi alle imprese, prodotti industriali, servizi finanziari, sanità, media e tecnologia;
- Infinigate: distribuzione all'ingrosso di prodotti informatici di sicurezza (tra cui firewall, gateway VPN, sistemi di rilevamento e prevenzione delle intrusioni, soluzioni di crittografia, protezione dai virus, sicurezza delle e-mail e dei contenuti e soluzioni per la sicurezza basate sul cloud).

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10237 — BRIDGEPOINT/INFINIGATE

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

Indirizzo email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10200 — Blackstone/GIP/Cascade/Signature)
Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 140/05)

1. In data 14 aprile 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- The Blackstone Group Inc. («Blackstone», Stati Uniti),
- Global Infrastructure Partners («GIP», Stati Uniti),
- Cascade Investment, L.L.C. («Cascade», Stati Uniti),
- Signature Aviation plc («Signature», Regno Unito).

Blackstone, GIP e Cascade acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Signature.

La concentrazione è effettuata mediante offerta pubblica annunciata in data 5 febbraio 2021.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Blackstone: gestore di attivi a livello mondiale che investe in un'ampia gamma di classi di attività, quali private equity, beni immobili, debito e capitale pubblico, capitale di crescita e fondi secondari.
- GIP: investitore indipendente attivo nel settore delle infrastrutture, in particolare sui mercati dei trasporti, dell'energia, dei rifiuti e delle risorse idriche. Tra i clienti delle GIP figurano fondi pensione mondiali, fondi sovrani e altri investitori.
- Cascade: ente di investimento privato, principalmente attivo in America del Nord, che gestisce gli attivi di William H. Gates III.
- Signature: operatore di una rete mondiale fissa di operazioni per i viaggiatori business e normali dell'aviazione generale, che fornisce servizi di assistenza aerea premium, tra cui servizi di carburante e non carburante, assistenza a terra e assistenza in volo per passeggeri, equipaggi e aeromobili. Signature fornisce inoltre servizi di riparazione e revisione di motori e componenti provenienti da Stati Uniti, Regno Unito, America del Sud e Asia, che ha accettato di vendere a terzi.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10200 — Blackstone/GIP/Cascade/Signature

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles
BELGIO

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT